



## COMUNE DI CRISSOLO

Prot. n. 3528

Crissolo, lì 29 dicembre 2021

### ORDINANZA N. 26 DEL 29.12.2021

**OGGETTO: Divieto di utilizzo dal 30/12/2021 al 09/01/2022 di materiali esplosivi, fuochi d'artificio ed oggetti simili che possano provocare disturbo da rumore e molestia a soggetti deboli e animali.**

#### IL SINDACO

**Premesso** che l'art. 50 comma 5 del TUEL prevede che il Sindaco adotti ordinanze per garantire la vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

#### Tenuto conto che:

- ✓ in occasione delle festività di San Silvestro e dell'Epifania, è tradizione accendere fuochi pirotecnici per festeggiare la fine dell'anno e l'Epifania, nel rispetto degli spostamenti di persone in base alle normative vigenti anti-covid;
- ✓ detta attività di accensione fuochi è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte dei cittadini, per l'uso incontrollato di artifici pirotecnici e oggetti simili senza l'adozione delle minime precauzioni atte a evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, all'integrità fisica delle persone, degli animali e all'ambiente;
- ✓ il rumore provocato dai fuochi d'artificio crea in soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati, reazioni di disagio psicofisico;
- ✓ l'accensione di fuochi d'artificio provoca una serie di conseguenze negative per gli animali domestici e non, in quanto il fragore dei botti, oltre a generare una evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli a rischio smarrimento e/o investimento;
- ✓ che è stato provato che negli istanti successivi allo scoppio, si registrano picchi elevati e un peggioramento della qualità dell'aria, e che pertanto la limitazione degli stessi si tradurrà in un effetto positivo della qualità dell'aria stessa;
- ✓ la ratio del provvedimento *de quo* è da rinvenirsi nella necessità di limitare al massimo lo scoppio diffuso sul territorio, con i conseguenti disagi già evidenziati;

**Considerato** che il Comune di Crissolo non ha la possibilità di vietare la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi autorizzati, quando si tratta di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico;

**Attesa** la necessità di limitare il più possibile rumori molesti e i disagi correlati all'utilizzo di materiali esplosivi, fuochi d'artificio ed oggetti simili;

#### Visti

- ✓ l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e succ. modifiche e integrazioni;
- ✓ il D.P.R. 31 marzo 1979;

- ✓ la L. n° 281 del 14/08/91 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione randagismo”;
- ✓ l’art. 13 della L. 689/81 in materia di sequestro amministrativo delle cose servite per commettere una violazione amministrativa;
- ✓ l’art. 659 e art 703 del Codice Penale;
- ✓ tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

## **ORDINA**

Ai fini della tutela della tranquillità, del riposo dei residenti nonché della salute pubblica, intesa come integrità psicofisica dei soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati, degenti, nonché per la tutela degli animali al fine di evitare danni gravi al loro benessere quanto segue:

**Su tutto il territorio comunale è vietato dal 30.12.2021 al 09.01.2022 l’accensione ed i lanci di fuochi d’artificio cui consegua deflagrazione, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici provocanti detonazione.**

Salvo che il fatto non costituisca reato, l’inottemperanza alla presente ordinanza rappresenta illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell’art. 7-bis commi 1 e 1 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i con la sanzione amministrativa pecuniaria da EURO 25,00 (venticinque/00) ad EURO 500,00 (cinquecento/00).

**ALL’ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DELLA PRESENTE ORDINANZA CONSEGUE LA SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA DEL SEQUESTRO FINALIZZATO ALLA CONFISCA DEL MATERIALE IMPIEGATO PER COMMITTERE LE VIOLAZIONI.**

Dispone che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione negli spazi pubblici, all’Albo Pretorio digitale e pubblicizzata sul sito internet istituzionale dell’Ente.

Le Forze dell’Ordine presenti sul territorio sono incaricate di far rispettare la presente Ordinanza..

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro sessanta giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco  
F.to Fabrizio RE